

Corso concorso per presidi incaricati

1.0.5 (testo 3)

BEVILACQUA, BRIGNONE, FAVARO, GABURRO

Dopo l'**articolo 1**, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Corso-concorso per dirigenti scolastici)

1. All'articolo 1-sexies decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, il terzo periodo è sostituito con i seguenti: "Il Ministero è autorizzato a bandire, entro il 31 marzo 2006, un corso-concorso per dirigenti scolastici, al quale possono partecipare coloro che matureranno, entro l'anno scolastico 2005-2006, almeno un anno di incarico di presidenza. Sulla base delle relative graduatorie, il Ministero procede alla copertura del 50 per cento dei posti vacanti nel triennio 2006-2007, 2007-2008 e 2008-2009, anche in deroga alla disciplina autorizzatoria in vigore in materia di programmazione del fabbisogno di personale, di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nonché ai vincoli di assunzione del personale delle pubbliche amministrazioni previsti dalla normativa vigente".
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a un milione di euro annui, si provvede, a partire dal 2006, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando, per il 2006, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e, a decorrere dal 2007, l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

AFAM

1.0.1 (testo 2)

ASCIUTTI, relatore

Dopo l'**articolo 1**, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Direttori incaricati di Accademie e Conservatori)

1. I direttori delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica e degli Istituti superiori per le industrie artistiche, già incaricati della direzione alla data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e che svolgevano tale funzione alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, sono equiparati, ai soli fini del trattamento economico e di quiescenza, ai dirigenti scolastici di ruolo, anche con il riconoscimento dell'anzianità maturata nell'incarico conferito ai sensi delle relative ordinanze ministeriali.
2. I direttori di cui al comma 1 mantengono il diritto al trattamento economico di cui al medesimo comma 1 anche successivamente alla cessazione dell'incarico, fino al collocamento a riposo, e sono utilizzati, a domanda, in compiti di coordinamento delle attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica deliberati dal consiglio accademico nell'ambito dell'annuale programmazione.
3. All'onere finanziario derivante dal presente articolo si provvede rendendo indisponibile, fino al collocamento a riposo dell'interessato, un posto organico di docente, individuato da ciascuna istituzione con delibera del consiglio di amministrazione su proposta del consiglio accademico».

1.0.2

ASCIUTTI, relatore

Dopo l'**articolo 1**, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Personale ausiliario, tecnico e amministrativo delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale)

1. Le Accademie di belle arti, le Accademie nazionali di arte drammatica e di danza, i Conservatori di musica e gli Istituti superiori per le industrie artistiche, al fine di assicurare con carattere di continuità la funzionalità amministrativa, sono autorizzate ad assumere a tempo indeterminato personale amministrativo, per il profilo professionale di coadiutore, per un contingente non superiore a 476 unità. Le medesime istituzioni sono, altresì, autorizzate a bandire procedure concorsuali per il reclutamento del personale tecnico-amministrativo appartenente agli altri profili professionali, per un contingente complessivo non superiore a 250 unità. Per le modalità di reclutamento, in attesa dell'entrata in vigore del regolamento governativo di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, si applicano le disposizioni del testo unico di cui

al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Le predette assunzioni sono effettuate esclusivamente per la copertura dei posti vacanti in organico».

1.0.3 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Dopo l'**articolo 1**, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Programmazione e valutazione delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica)

1. Al fine di consentire alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, di programmare le proprie attività, a decorrere dall'anno accademico 2006-2007 si applicano alle stesse le disposizioni in materia di programmazione e valutazione delle attività didattiche delle università, di cui all'articolo 1-ter, comma 1, lettere a), c) e d), del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sentiti il Consiglio nazionale degli studenti universitari integrato con i rappresentanti degli studenti delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica in seno al Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), nonché lo stesso Consiglio nazionale dell'alta formazione artistica e musicale. I programmi sono valutati e periodicamente monitorati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che si avvale del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario integrato ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212. La presente disposizione si applica nei limiti delle dotazioni organiche di personale autorizzate ai sensi della normativa vigente».

1.0.23

BEVILACQUA

Dopo l'**articolo 1**, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Supervisor dei corsi biennali di abilitazione)

1. I supervisor utilizzati all'interno dei corsi biennali di abilitazione relativi alle classi di concorso 7/A, 18/A, 21/A, 22/A, 25/A e 28/A, attivati presso le università e trasferiti ai sensi dell'articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, presso le Accademie di belle arti, sono trasferiti con le stesse funzioni alle predette Accademie senza ulteriori, nuovi oneri per il bilancio dello Stato".

1.0.6

BEVILACQUA

Dopo l'**articolo 1**, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Valutazione titoli)

1. Alla tabella di valutazione dei titoli annessa al decreto legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, alla lettera A.4, primo periodo, dopo le parole: "durata biennale" sono inserite le seguenti: "e per il diploma di secondo livello rilasciato dalle Accademie di belle arti, a conclusione dei corsi di indirizzo didattico disciplinati da apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e a seguito del prescritto esame di Stato finale con valore abilitante"».

Religione cattolica

E' stato approvato altresì l'emendamento di iniziativa governativa relativo all'inquadramento nei ruoli degli IRC che riportiamo.

1.0.11

IL GOVERNO

Dopo l'**articolo 1**, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Inquadramento nei ruoli degli insegnanti di religione cattolica)

1. Ai fini applicativi dell'articolo 1, comma 2, della legge 18 luglio 2003, n. 186, gli insegnanti di religione cattolica destinatari dell'inquadramento nei ruoli previsti conservano, a titolo di assegno personale riassorbibile con i futuri miglioramenti economici e di carriera, l'eventuale differenza tra il trattamento economico in godimento e quello spettante in applicazione del suddetto inquadramento".

Scuole non statali

1.0.8 (testo 2)

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

"Art. 1-bis.

(Norme in materia di scuole non statali)

1. Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, e scuole non paritarie.
2. La frequenza delle scuole paritarie costituisce assolvimento del diritto-dovere di istruzione e formazione, di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76. La parità è riconosciuta con provvedimento adottato dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale competente per territorio, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 1 della citata legge n. 62 del 2000. Il riconoscimento ha effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in cui è stata presentata la relativa domanda. Nei casi di istituzione di nuovi corsi, ad iniziare dalla prima classe ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera f), della citata legge n. 62 del 2000, fatta eccezione per le scuole dell'infanzia, il riconoscimento è sottoposto alla condizione risolutiva del completamento del corso di studi, restando comunque salvi gli effetti conseguenti al riconoscimento adottato. Le modalità procedurali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento sono definite con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. Le scuole paritarie non possono svolgere esami di idoneità per alunni che abbiano frequentato scuole non paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da altro con cui il gestore abbia comunque comunanza d'interessi. Il gestore o il legale rappresentante ed il coordinatore delle attività educative e didattiche della scuola paritaria devono dichiarare l'inesistenza di tale situazione per ciascun candidato ai predetti esami. La dichiarazione è inserita nel fascicolo personale del candidato stesso. La mancanza o falsità delle predette dichiarazioni comportano la nullità degli esami sostenuti e dei titoli rilasciati, fatte salve le conseguenti responsabilità civili e penali.
4. Sono scuole non paritarie quelle che svolgono un'attività organizzata di insegnamento e che presentano le seguenti condizioni di funzionamento:
 - a) un progetto educativo e relativa offerta formativa, conforme ai principi della Costituzione, finalizzati agli obiettivi generali e specifici di apprendimento correlati al conseguimento di titoli di studio;
 - b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature conformi alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza dei locali scolastici;
 - c) l'impiego di personale docente e di un coordinatore delle attività educative e didattiche forniti di titoli professionali coerenti con gli insegnamenti impartiti e con l'offerta formativa della scuola, nonché di idoneo personale tecnico e amministrativo;
 - d) alunni frequentanti, in età non inferiore a quella prevista dai vigenti ordinamenti scolastici, in relazione al titolo di studio da conseguire, per gli alunni delle scuole statali o paritarie.
5. Le scuole non paritarie che presentino le condizioni di cui al comma 4 sono incluse in un apposito elenco affisso all'albo dell'ufficio scolastico regionale. Lo stesso ufficio vigila sulla sussistenza e sulla permanenza delle predette condizioni, il cui venir meno comporta la cancellazione dall'elenco. Le modalità procedurali per l'inclusione nell'elenco e per il suo mantenimento sono definite con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Le scuole non paritarie non possono rilasciare titoli di studio aventi valore legale, né intermedi, né finali. Esse non possono assumere denominazioni identiche o comunque corrispondenti a quelle previste dall'ordinamento vigente per le istituzioni scolastiche statali o paritarie e devono indicare nella propria denominazione la condizione di scuola non paritaria. Le sedi e le attività d'insegnamento che non presentino le condizioni di cui al comma 4 non possono assumere la denominazione di «scuola» e non possono comunque essere sedi di assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione. Per le scuole dell'infanzia non paritarie si prescinde dalla finalità correlata al conseguimento di un titolo di studio, di cui alla lettera a) del comma 4.
6. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non possono essere rilasciati nuove autorizzazioni, riconoscimenti legali o pareggiamenti, secondo le disposizioni di cui alla parte II, titolo VIII, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Nelle scuole che non hanno chiesto ovvero ottenuto il riconoscimento della parità di cui alla citata legge n. 62 del 2000, i corsi di studio già attivati, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base di provvedimenti di parificazione, riconoscimento legale e pareggiamento adottati ai sensi degli articoli 344, 355, 356 e 357 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, continuano a funzionare fino al loro completamento. Le convenzioni in corso con le scuole parificate non paritarie di cui all'articolo 344 del medesimo testo unico si intendono risolte di diritto al termine dell'anno scolastico in cui si

completano i corsi funzionanti in base alle convenzioni; conseguentemente, i contributi statali previsti dalle predette convenzioni sono progressivamente ridotti in ragione delle classi funzionanti in ciascun anno scolastico e degli alunni frequentanti, fino al completamento dei corsi. Le disposizioni di cui agli articoli 339, 340, 341 e 342, quelle di cui all'articolo 345 e quelle di cui agli articoli 352, comma 6, 353, 358, comma 5, 362 e 363 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994 continuano ad applicarsi nei confronti, rispettivamente, delle scuole dell'infanzia, delle scuole primarie e delle scuole secondarie riconosciute paritarie ai sensi della citata legge n. 62 del 2000. Le condizioni e le modalità per la stipula delle nuove convenzioni con le scuole primarie paritarie che ne facciano richiesta, i criteri per la determinazione dell'importo del contributo ed i requisiti prescritti per i gestori e per i docenti sono stabiliti con le norme regolamentari previste dall'articolo 345 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994. Le nuove convenzioni assicurano in via prioritaria alle scuole primarie già parificate, nel rispetto dei criteri definiti con le medesime norme regolamentari, un contributo non inferiore a quello corrisposto sulla base della convenzione di parifica in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le convenzioni di parifica attualmente in corso con le scuole primarie paritarie si risolvono di diritto al termine dell'anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore delle norme regolamentari previste dall'articolo 345 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1997.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono abrogate le disposizioni contenute nella Parte II, Titolo VIII, Capi I, II e III del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, fatto salvo quanto previsto dal comma 6, secondo e terzo periodo, e fatta eccezione per le disposizioni degli articoli 336, 339, 340, 341, 342, 345, 352, comma 6, degli articoli 353, 358, comma 5, e degli articoli 362 e 363, che si applicano con riferimento alle scuole paritarie, nonché per le disposizioni dell'articolo 366, riguardanti le scuole e le istituzioni culturali straniere in Italia. È fatto altresì salvo il comma 6 dell'articolo 360, le cui disposizioni continuano ad applicarsi nei confronti del personale dirigente e docente già di ruolo nelle scuole pareggiate che sia assunto con rapporto a tempo indeterminato nelle scuole statali in applicazione delle disposizioni vigenti. L'articolo 344 del citato testo unico si applica limitatamente agli effetti di cui all'articolo 1, comma 4-bis, secondo periodo, della legge 10 marzo 2000, n. 62. L'articolo 353 si applica anche alle scuole non paritarie. Sono abrogati altresì, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli articoli 156, 157, 158, 159 e 161 del regolamento di cui al regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297. L'articolo 160 del predetto regio decreto continua ad applicarsi nei confronti delle scuole primarie paritarie. All'articolo 1 comma 7, della legge 10 marzo 2000, n. 62, il secondo periodo è soppresso.

8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato".